

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI DI GARANZIA FIDI

**Articolo 1
Principi Generali**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia (di seguito denominata Camera di Commercio), nell'ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e dello sviluppo economico provinciale, è particolarmente attenta alle politiche volte a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della provincia.

**Articolo 2
Ambito di applicazione e principi del procedimento**

- a) I criteri esposti nel presente regolamento si applicano agli interventi contributivi da attribuire agli interventi contributivi in favore degli Organismi di garanzia fidi per l'incremento dei Fondi rischi o dei Fondi di garanzia comunque denominati dei seguenti settori: industria, artigianato, commercio, turismo, servizi e agricoltura, per l'esclusivo sostegno dell'accesso al credito delle imprese bresciane.
- b) Gli interventi camerale saranno disposti in armonia con i programmi pluriennali ed annuali della Camera di Commercio e nel rispetto delle normative in materia di aiuti di Stato.
- c) La Giunta Camerale, in relazione ai programmi dell'Ente, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi contributivi di cui al precedente punto 2.
- d) Entro il 10 settembre di ogni anno gli Organismi di garanzia fidi presentano domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla documentazione prevista al successivo art. 7.
- e) Il richiedente dovrà fornire, entro i termini di volta in volta indicati dalla Camera di Commercio, gli elementi informativi, nonché i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria, pena l'inammissibilità al beneficio. L'inutile decorso dei termini comporta la rinuncia al contributo richiesto ovvero la decadenza dal beneficio concesso.
- f) La Camera di Commercio potrà esperire, in qualsiasi momento, ogni azione a sua disposizione allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

**Articolo 3
Concessione**

L'ammissione al contributo è disposta con provvedimento dal competente Dirigente camerale, previa istruttoria dell'ufficio competente.

Articolo 4

Destinazione

I contributi da erogarsi sono ripartiti tra i settori economici di cui al punto 2 comma 1, lettera a, con provvedimento di Giunta, e dovranno incrementare le disponibilità liquide o immediatamente liquidabili del Fondo Rischi relativo alla provincia di Brescia unitamente agli interessi relativi (al netto delle spese di gestione del c/c o del fondo).

Articolo 5

Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato con provvedimento del competente Dirigente camerale nei casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti di stato alle imprese, ovvero per rinuncia da parte del beneficiario.

Articolo 6

Requisiti per l'accesso al contributo

Possono concorrere alla assegnazione dei contributi di settore, finalizzati all'incremento dei Fondi rischi o Fondi di garanzia, i Consorzi e le Cooperative di garanzia collettiva fidi, in regola con il pagamento del diritto annuale, che soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- a) le perdite, per la cui copertura saranno utilizzati i contributi camerale, dovranno riguardare esclusivamente aziende aventi sede legale e/o unità operative in Provincia di Brescia;
- b) possibilità di accesso alla garanzia collettiva per tutti gli operatori economici anche se non aderenti alle Associazioni di categoria, direttamente o indirettamente collegate al Consorzio o alla Cooperativa;
- c) previsione della presenza nell'organo amministrativo o di controllo, di un rappresentante facoltativamente designato dalla Camera di Commercio;
- d) dotazione patrimoniale propria almeno pari alla sommatoria dei contributi concessi al Fondo rischi dell'Organismo di garanzia dalla Camera Commercio nelle precedenti cinque annualità;
- e) i confidi che presentano la domanda di contributo per la prima volta dovranno avere una dotazione patrimoniale propria almeno pari al contributo camerale richiesto ed un numero di imprese socie bresciane non inferiore a 250.

Articolo 7

Domanda di concessione

La domanda di concessione deve essere presentata dal legale rappresentate del consorzio o cooperativa fidi richiedente il contributo e deve essere corredata dalla documentazione e dai seguenti dati relativi all'organismo richiedente:

- a) numero delle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente,

aventi sede o unità locale in provincia di Brescia;

- b) copia del bilancio dell'esercizio precedente, completo di nota integrativa, nonché le relazioni accompagnatorie;
- c) ammontare dei finanziamenti erogati ai soci bresciani dalle Banche convenzionate nell'anno precedente;
- d) ammontare delle garanzie rilasciate relative ai finanziamenti concessi ed erogati ai soci bresciani dalle Banche convenzionate nell'anno precedente;
- e) ammontare dei finanziamenti bancari garantiti, che sono stati erogati ai soci bresciani al netto dei rientri in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;
- f) ammontare delle garanzie rilasciate relative ai finanziamenti bancari concessi ed erogati ai soci bresciani, al netto dei rientri in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) ammontare della corrispondenza monetaria del fondo rischi monetario al 31 dicembre dell'anno precedente;
- h) importo delle insolvenze delle imprese bresciane escusse negli ultimi 3 esercizi;
- i) L'importo dei finanziamenti erogati complessivamente alle imprese bresciane negli ultimi 3 anni;
- j) scheda informativa relativa all'operatività del contributo camerale (dotazione iniziale +/- recuperi/insolvenze +/-interessi/spese) per i contributi in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento;
- k) dichiarazione del confidi, come da allegato testo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In caso di fusione di Confidi, i dati forniti dovranno essere relativi al Fondo Rischi, riconducibile a quello bresciano, o antecedente alla fusione, con incrementi e/o decrementi relativi, per i periodi successivi, ed imputabili alle imprese bresciane.

I Confidi che non forniranno i dati relativi alla provincia non potranno ricevere il contributo camerale.

Articolo 8

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato dall'istruttoria svolta in base ai seguenti parametri:

- a) il 35% dei fondi è ripartito in misura direttamente proporzionale al rapporto tra i finanziamenti bancari garantiti, residui in essere a fine anno, e le disponibilità liquide o immediatamente liquidabili del Fondo rischi (conti correnti bancari e postali, titoli a reddito fisso o garantito, altre attività liquide);
- b) il 60% dei fondi è ripartito in misura direttamente proporzionale all'ammontare dei finanziamenti bancari garantiti, erogati nell'anno a soci bresciani;

c) il 5% dei fondi è ripartito in misura inversamente proporzionale al rapporto tra l'importo delle insolvenze sorte negli ultimi tre anni e l'importo dei finanziamenti bancari garantiti, concessi ed erogati negli ultimi tre anni a soci bresciani.

Articolo 9 **Oneri a carico del beneficiario**

Nella nota integrativa deve essere evidenziato l'ammontare del contributo annuale della Camera di Commercio nonché l'entità complessiva del Fondo costituita con contributi camerali e pubblici, comprese le utilizzazioni avvenute nei tre precedenti esercizi, dell'entità complessiva costituita dai contributi camerali e pubblici.

In caso di scioglimento o cessazione del consorzio, la quota disponibile del fondo di garanzia costituito con il contributo camerale dovrà essere destinata ai Fondi mutualistici di cui alla L. 59/1992 (normativa sulla cooperazione), dandone preventiva comunicazione alla Camera di Commercio.

Articolo 10 **Norme di rinvio al regime sull'agricoltura previste dal regolamento n. 241/2001 approvato dalla C.E., D.G. Agricoltura**

Con riferimento al settore agricoltura, ad integrazione delle norme previste dal presente regolamento verranno applicate anche quelle di cui al regime **n. 241/2001** approvato dalla C.E., D.G. agricoltura in data 7.5.2002 e dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 178 del 17.9.2002.

Articolo 11 **Decorrenza**

Il presente regolamento entra in vigore per le erogazioni di contributi previste nel **bilancio camerale 2008**.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____
(cognome, nome e codice fiscale)

nato a _____ il _____ in qualità di legale
rappresentante del Consorzio/Cooperativa fidi:

(denominazione Consorzio o Cooperativa)

con sede a _____, in via _____ n. _____,

P.IVA _____, iscritta al Registro Imprese tenuto

dalla Camera di Commercio di Brescia al n. _____,
consapevole delle responsabilità, nonché delle conseguenze giuridiche e
delle sanzioni previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace,

DICHIARA

che:

- è esclusa la concessione di garanzie a imprese che si trovino in difficoltà economiche;
- le imprese beneficiarie sono in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato anche senza alcun intervento pubblico;
- le garanzie sono connesse ad un'operazione specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80% del fido e non sono prorogabili;
- la concessione della garanzia è basata su una valutazione realistica del rischio, in modo che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del consorzio;
- le garanzie sono prestate a precise condizioni sulla base di una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale;
- i corrispettivi versati dalle imprese consorziate coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative garantendo la normale remunerazione del capitale utilizzato.

Le predette condizioni sono previste dall'art. 4, §§ 2 e 3, della Comunicazione 11 marzo 2000 della Commissione Europea - in tema di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - secondo la quale la concessione di contributi non configura un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87, § 1, del trattato CE, esonerando pertanto l'Ente Camerale dall'obbligo di notifica di cui all'art. 87, § 3.

TIMBRO DEL CONSORZIO/COOPERATIVA FIDI
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato: fotocopia del documento d'identità valido del legale rappresentante.